

Decreto 11 Dicembre 1992

Decreto 11 Dicembre 1992

Modalità operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 Novembre 1992 n° 464, concernente modifiche al sistema d'accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 1992, N. 464, CONCERNENTE MODIFICHE AL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA; VISTA L'ART. 6 DEL PREDETTO DECRETO; DECRETA:

ART. 1. DEFINIZIONI

1. AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO, SI INTENDE PER "LEGGE" IL DECRETO LEGISLATIVO CITATO IN PREMESSA. SI INTENDE INOLTRE:

PER "IMBALLAGGIO PRECONFEZIONATO", L'INSIEME DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO INDIVIDUALE DEFINITO DAL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1978, N. 690, E SOGGETTO ALLA DISCIPLINA METROLOGICA VIGENTE;

PER "IMBALLAGGIO", UN NUMERO DETERMINATO DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CONTENUTI IN UN INVOLUCRO O COMUNQUE ASSEMBLATI;

PER "CONTENITORE", UN RECIPIENTE DIVERSO DAGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI;

PER "CONFEZIONE", UN IMBALLAGGIO O UN CONTENITORE;

PER "MAGAZZINO DEL PRODOTTO FINITO", DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, UN'AREA DELLO STABILIMENTO COMUNQUE DELIMITATA, DICHIARATA NELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE DELLO STESSO, NELLA QUALE SOLTANTO PUÒ ESSERE CUSTODITO, SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'ESERCENTE, IL PRODOTTO FINITO IN REGIME DI SOSPENSIONE D'IMPOSTA.

ART. 2. REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL PRODOTTO FINITO

1. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL PRODOTTO FINITO, DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, O REGISTRO DI MAGAZZINO, ALLA CUI TENUTA SONO OBBLIGATI I FABBRICANTI E GLI ESERCENTI DI OIFICI DI IMBOTTIGLIAMENTO DELLA BIRRA - QUESTI ULTIMI A NORMA DEL COMMA 3 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE -, DEVE ESSERE CONFORME ALL'ALLEGATO A AL PRESENTE DECRETO E SI COMPONE DI UN FRONTESPIZIO, UNA LEGENDA, UNA SEZIONE PER IL CARICO ED UNA PER LO SCARICO.

2. NELLA LEGENDA DEBONO ESSERE DESCRITTE ED IDENTIFICATE MEDIANTE UN CODICE ATTRIBUITO DALL'ESERCENTE LE VARIE SPECIE DI CONFEZIONI DEL PRODOTTO FINITO CONTABILIZZATE NEL REGISTRO, IVI COMPRESI, A NORMA DEL COMMA 9 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, QUELLE DELLA BIRRA ANALCOLICA NON TASSABILE. COPIA DELLA LEGENDA - DA AGGIORNARE AD OGNI VARIAZIONE - DEVE ESSERE TRASMESSA ALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA COMPETENTE PER

TERRITORIO.

3 . NELLA SEZIONE DESTINATA AL CARICO, ARTICOLATA IN SUBSEZIONI MENSILI, DEBBONO ESSERE RIPORTATI GIORNALMENTE, MEDIANTE L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE CONFEZIONI, I QUANTITATIVI DI BIRRA PRODOTTI E QUELLI RICEVUTI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA. ALLE SUBSEZIONI SONO ANNESSE LE DISTINTE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI RICEVUTI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, CHE DEBBONO RESTARE ALLEGATI AL REGISTRO.

4 . NELLA SEZIONE DESTINATA ALLO SCARICO, ARTICOLATA ANCH'ESSA IN SUBSEZIONI MENSILI, DEBBONO ESSERE RIPORTATI CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL PRECEDENTE COMMA 3, I QUANTITATIVI ANDATI PERDUTI E QUELLI ESTRATTI, DISTINTAMENTE, QUESTI ULTIMI, PER SINGOLA DESTINAZIONE FISCALE. ALLE SUBSEZIONI SONO ANNESSE LE DISTINTE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI ESTRATTI IN REGIME DI SOSPENSIONE D'IMPOSTA, LE CUI MATRICI DEBBONO RESTARE A CORREDO DEL REGISTRO, NONCHÉ LA DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA. LE SUBSEZIONI DEBBONO ESSERE CHIUSE, OLTRE CHE ALLA FINE DI CIASCUN MESE, ANCHE IN OCCASIONE DI VARIAZIONI DELL'ALIQUOTA UNITARIA D'IMPOSTA.

5 . LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE RELATIVA ALLE PARTITE ESTRATTE PER L'IMMISSIONE IN CONSUMO E QUELLA RELATIVA ALLA BIRRA ANALCOLICA NON TASSABILE DEBBONO ESSERE ESIBITE AD OGNI RICHIESTA DEI FUNZIONARI DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA INCARICATI DEI RISCONTRI.

6 . I REGISTRI DEBBONO ESSERE APPRONTATI DALLE DITTE INTERESSATE E SOTTOPOSTI, PRIMA DEL LORO USO, ALLA VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA COMPETENTE PER TERRITORIO. ALLA FINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO I REGISTRI DEBBONO ESSERE CHIUSI E LE GIACENZE FINALI DEBBONO ESSERE RIPORTATE SUI REGISTRI DELL'ANNO SUCCESSIVO. È FATTO OBBLIGO ALL'ESERCENTE DI CUSTODIRE I REGISTRI PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

7 . I REGISTRI POSSONO ESSERE COSTITUITI ANCHE DA SCHEDE O DA FOGLI MOBILI, NUMERATI PROGRESSIVAMENTE, OPPURE PREDISPOSTI IN MODELLI, IDONEI ALLA SCRITTURAZIONE MECCANOGRAFICA, PREVENTIVAMENTE APPROVATI DAL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DI FINANZA.

ART. 3. DICHIARAZIONE MENSILE DI PRODUZIONE ED ESTRAZIONE

1 . LA DICHIARAZIONE MENSILE DI PRODUZIONE ED ESTRAZIONE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, DA PRESENTARSI DAGLI ESERCENTI DELLE FABBRICHE E DEGLI OIFICI D'IMBOTTIGLIAMENTO, DEVE ESSERE REDATTA SECONDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO B AL PRESENTE DECRETO E DEVE RIPORTARE I QUANTITATIVI DI BIRRA PRODOTTI, QUELLI INTRODOTTI AD IMPOSTA SOSPESA, QUELLI ANDATI PERDUTI, QUELLI ESTRATTI SECONDO LE VARIE DESTINAZIONI FISCALI, NONCHÉ IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA DOVUTA E GLI ESTREMI DEI VERSAMENTI EFFETTUATI.

2 . ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DELLE SUBSEZIONI DI CARICO E DI SCARICO DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 2, RELATIVE AL MESE CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE MEDESIMA, CORREDATE DALLE DISTINTE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MOVIMENTAZIONI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA. DEBBONO PURE ESSERE ALLEGATE COPIE DELLE DISTINTE RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO SFUSO, ANNESSE AL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 7, NONCHÉ LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA.

ART. 4. TENUTA DELLE CONTABILITÀ PRESSO L'UFFICIO TECNICO DI FINANZA

1 . IL REGISTRO A RIGOROSO RENDIMENTO DI CARICO E SCARICO DELLA BIRRA SOGGETTA AD IMPOSTA, DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE CONFORME ALL'ALLEGATO C AL PRESENTE DECRETO E SI COMPONE DI UN FRONTESPIZIO, DI UNA SEZIONE PER IL CARICO E DI UN'ALTRA PER LO SCARICO DEL PRODOTTO CONDIZIONATO, COSTITUITE CIASCUNA DA UNA PAGINA PER OGNI MESE. ALLE SEZIONI SONO ANNESSE LE DISTINTE MENSILI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RISPETTIVAMENTE DELLE INTRODUZIONI ED ESTRAZIONI IN CAUZIONE NONCHÉ DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTO CONDIZIONATO E NON CONDIZIONATO. NEL SUDDETTO REGISTRO DEBBONO ESSERE RIPORTATI, PREVIO RISCONTRO CONTABILE, I DATI RIEPILOGATIVI DELLA DICHIARAZIONE MENSILE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 3 NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE DIRETTAMENTE ACQUISITA. DEBBONO PURE ESSERE RIPORTATI GLI ESTREMI DEGLI EVENTUALI AVVISI DI PAGAMENTO EMESSI, NONCHÉ I DATI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA.

2 . NELLE MORE DELL'APPONTAMENTO DI UNO SPECIFICO STAMPATO, CHE VIENE IDENTIFICATO COME MODELLO 22 DELLA SERIE D, GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA PREDISPORRANNO ESSI STESSI IL REGISTRO E LO SOTTOPORRANNO, PRIMA DELL'UTILIZZAZIONE, ALLA VIDIMAZIONE DELLA COMPETENTE DIREZIONE COMPARTIMENTALE.

3 . SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI RIPORTATI NEL REGISTRO GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA PROVVEDONO AD EFFETTUARE RISCONTRI SUL BUON ESITO DELLE PARTITE MOVIMENTATE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, ANNOTANDONE L'ESITO SUL REGISTRO MEDESIMO.

ART. 5. INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA

1 . IN APPLICAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, PRESSO LE FABBRICHE DI BIRRA DEBBONO ESSERE INSTALLATI I SEGUENTI APPARECCHI DI MISURA: a) BILANCE TIPO KRONOS O BILANCE CONTINUE PER LA PESATURA DEI CEREALI E DEI LORO DERIVATI ESTRATTI DAI SILOS O DA ALTRI MAGAZZINI DI STOCCAGGIO; b) MISURATORI, ANCHE DEL TIPO AD INDUZIONE ELETTROMAGNETICA, PER LA DETERMINAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEMPERATURA E DALLA GRADAZIONE SACCAROMETRICA, DEL VOLUME DEL MOSTO AVVIATO ALLE CANTINE DI FERMENTAZIONE E DELLA BIRRA ALL'INGRESSO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO; c) CONTATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI - IVI COMPRESI QUELLI DELLA BIRRA ANALCOLICA NON TASSABILE -, DISPOSTI AL TERMINE DI CIASCUNA LINEA DI CONDIZIONAMENTO, NONCHÉ CONTATORI DELLE CONFEZIONI NEI PUNTI DI IMMISSIONE DI QUESTE ULTIME IN MAGAZZINO.

2 . GLI APPARECCHI DI MISURA DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA 1 DEBBONO ESSERE APPLICATI ANCHE NEGLI OIFICI DI SOLO CONDIZIONAMENTO DELLA BIRRA.

3 . L'ASSETTO DELLE LINEE DI TRASFERIMENTO DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE: a) IL PASSAGGIO DELLE MATERIE PRIME ALLA LAVORAZIONE SENZA CHE LE STESSE TRANSITINO ATTRAVERSO LE BILANCE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE COMMA 1; b) L'INTRODUZIONE IN CANTINA DEL MOSTO E DELLA BIRRA NEL REPARTO D'IMBOTTIGLIAMENTO SE NON ATTRAVERSO TUBAZIONI FISSE SU CUI SIANO INSERITI I CONTATORI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PRECEDENTE COMMA 1.

ART. 6. DICHIARAZIONE DI LAVORO

1 . LA DICHIARAZIONE DI LAVORO, VALIDA AL MASSIMO PER UN MESE SOLARE, E RIFERITA ALLA PRODUZIONE DEL MOSTO - ANCHE SE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI BIRRA ANALCOLICA NON TASSABILE - DEVE ESSERE CONFORME ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO E DEVE RIPORTARE GLI ORARI D'EFFETTUAZIONE DELLE FASI PRINCIPALI DELLA PRODUZIONE DEL MOSTO, I QUANTITATIVI DELLA MATERIA PRIMA DA TRASFORMARE ED I VOLUMI E LA GRADAZIONE DEL MOSTO DA OTTENERE IN CIASCUNA COTTA.

2 . UN ESEMPLARE DELLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DI FINANZA ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI, ANCHE A MEZZO TELEFAX, MENTRE UN ALTRO ESEMPLARE DEVE ESSERE CUSTODITO DAL FABBRICANTE, PER ESSERE ESIBITO AD OGNI RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E, TERMINATA LA LAVORAZIONE, ALLEGATO AL REGISTRO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 7.

3 . QUALSIASI PREVISTA VARIAZIONE DEGLI ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLE SINGOLE COTTE SUPERIORE ALLE DUE ORE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE SEGNALATA AL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DI FINANZA, ANCHE A MEZZO FONOGRAMMA O TELEFAX. DEBONO DEL PARI ESSERE DENUNCIATE PREVISTE VARIAZIONI DEI VALORI DICHIARATI DEL VOLUME SUPERIORI AL 10% E DI QUELLI DELLA GRADAZIONE SUPERIORI AI 4 DECIMI. EVENTUALI VARIAZIONI DEGLI ORARI E DEI PARAMETRI DI CUI SOPRA DOVUTE AD EVENTI IMPREVEDIBILI O CHE NON SIA STATO POSSIBILE COMUNICARE ALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE RIPORTATE SUL REGISTRO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 7, EVIDENZIANDONE LE MOTIVAZIONI.

4 . LA COMUNICAZIONE DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONDIZIONAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI LAVORO OPPURE PER PERIODI PREDETERMINATI O NON, CON L'OBBLIGO, IN QUEST'ULTIMO CASO, DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE. ANALOGHE COMUNICAZIONI DEBONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE PER GLI IMPIANTI DI SOLO IMBOTTIGLIAMENTO. VARIAZIONI IMPREVEDIBILI DOVRANNO ESSERE RIPORTATE TEMPESTIVAMENTE SUL REGISTRO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 7, EVIDENZIANDONE LE MOTIVAZIONI.

ART. 7. REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI

1 . IL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI, DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE CONFORME ALL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO E SI COMPONE DI DUE SEZIONI: UNA PER IL RIPORTO IN SEQUENZA, MAN MANO CHE SI VERIFICANO E CON RIFERIMENTO AL RELATIVO ORARIO, DEI DATI RELATIVI ALLE VARIE FASI DELLA PRODUZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO, E L'ALTRA PER IL CARICO E LO SCARICO GIORNALIERO DEI CEREALI E LORO DERIVATI, CON ANNESSA UNA DISTINTA MENSILE PER LA REGISTRAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA BIRRA NON CONDIZIONATA, IVI COMPRESA QUELLA ANALCOLICA NON TASSABILE.

2 . IL REGISTRO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 DEVE ESSERE TENUTO ANCHE DAGLI ESERCENTI DEGLI OPIFICI CHE EFFETTUANO SOLO OPERAZIONI DI CONDIZIONAMENTO, LIMITATAMENTE A QUANTO ATTIENE A TALI OPERAZIONI ED ALLA MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO SFUSO.

3 . AL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA, A GIUSTIFICAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI, LA DOCUMENTAZIONE FISCALE SPECIFICA DEL SETTORE DELLE ACCISE, MENTRE QUELLA COMMERCIALE DEVE ESSERE SEMPRE ESIBITA IN ORIGINALE, A RICHIESTA, NEL CORSO DEI RISCONTRI FISCALI.

4 . PER LA VIDIMAZIONE, LA CUSTODIA E L'EVENTUALE TENUTA MECCANIZZATA DEL

REGISTRO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO LE NORME DI CUI AI COMMI 6 E 7 DEL PRECEDENTE ART. 2.

5 . IL REGISTRO DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 91 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1874, N. 2248, È SOSTITUITO DALLA SEZIONE DEL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI RELATIVA ALLE MATERIE PRIME NONCHÉ DAL REGISTRO DI MAGAZZINO.

ART. 8. RISONTRI DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA

1 . I RISONTRI ORDINARI PRESSO LE FABBRICHE DI BIRRA DEBBONO ESSERE ESPLETATI OGNI SEI MESI E COMPORTANO L'EFFETTUAZIONE SISTEMATICA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI: a) INVENTARIO DELLE GIACENZE EFFETTIVE DELLE MATERIE PRIME E DEL PRODOTTO FINITO, E CONFRONTO CON LE GIACENZE CONTABILI; b) CONFRONTO FRA I DATI RIPORTATI NELLE DICHIARAZIONI MENSILI DI PRODUZIONE E DI ESTRAZIONE CON QUELLI RISULTANTI SUI REGISTRI TENUTI DAL FABBRICANTE; c) ESAME DEL REGISTRO DI MAGAZZINO; d) DETERMINAZIONE DELLE RESE DI LAVORAZIONE, COME RAPPORTO FRA I QUANTITATIVI DI MATERIA PRIMA IMPIEGATA E GLI ETTOLITRI-GRADO COMPLESSIVAMENTE PRODOTTI, IVI COMPRESI QUELLI AFFERENTI ALLA BIRRA ANALCOLICA NON TASSABILE; e) SE RITENUTO OPPORTUNO, OGNI ALTRO CONTROLLO PREVISTO PER I RISONTRI STRAORDINARI.

PER L'ESPLETAMENTO DEI RISONTRI ORDINARI PRESSO GLI OIFICI D'IMBOTTIGLIAMENTO, DA ESEGUIRSI CON LA MEDESIMA PERIODICITÀ, DEBBONO ESSERE EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) ED E), MENTRE, PER QUANTO CONCERNE LA LETTERA D), DEVE ESSERE FATTO IL CONFRONTO FRA I QUANTITATIVI DI PRODOTTO SFUSO PERVENUTI, QUELLI PASSATI ALL'IMBOTTIGLIAMENTO SECONDO LE INDICAZIONI DEI CONTATORI ED IL PRODOTTO FINITO OTTENUTO.

2 . I RISONTRI STRAORDINARI SONO DISPOSTI ESSENZIALMENTE PER IL CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE FABBRICHE E DEGLI OIFICI D'IMBOTTIGLIAMENTO, NONCHÉ DEL BUON ESITO DEI TRASFERIMENTI IN CAUZIONE.

3 . AI FINI DEL CONTROLLO DELLA GRADAZIONE SACCAROMETRICA MEDIA EFFETTIVA DEL PRODOTTO FINITO, DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, SI DEFINISCE COME LOTTO L'INSIEME DEGLI IMBALLAGGI DI UNA DETERMINATA SPECIE PRESENTI IN MAGAZZINO AL MOMENTO DELLA VERIFICA ED ASSUNTI IN CARICO SUL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 2. IL NUMERO DI CAMPIONI DI IMBALLAGGI PRECONDIZIONATI DA INVIARE ALL'ANALISI VIENE FISSATO IN 20, DA PRELEVARE NON PIÙ DI UNO PER IMBALLAGGIO. DAI MEDESIMI IMBALLAGGI DEBBONO PERÒ ESSERE PRELEVATI ANCHE I CAMPIONI DI RISERVA. LA MEDESIMA DEFINIZIONE DI LOTTO VALE ANCHE PER I CONTENITORI DIVERSI DAGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI. IN TAL CASO SARÀ EFFETTUATA LA CAMPIONATURA DELL'1% PER SINGOLA SPECIE, CON UN MINIMO DI 2 CAMPIONATURE ED UN MASSIMO DI 10. IL CONTROLLO DELLA GRADAZIONE SACCAROMETRICA, AL SOLO FINE DEL RISONTRO DELLA LEGENDA DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 2, PUÒ ESSERE EFFETTUATO ANCHE SUI RECIPIENTI ANCORA SULLE LINEE DI CONDIZIONAMENTO O SULLA BIRRA SFUSA CHE ALIMENTA LE SUDDETTE LINEE, AVENDO CURA, IN ENTRAMBI I CASI, DI PRELEVARE UN CAMPIONE MEDIO RAPPRESENTATIVO DI ALMENO UN'ORA DI PRODUZIONE.

ART. 9. TRASFERIMENTI DI BIRRA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

1 . FINO ALL'EVENTUALE ADOZIONE DI DIVERSA PROCEDURA IN APPLICAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE, IL TRASFERIMENTO IN FABBRICA, A NORMA DEL COMMA 10

DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, DI BIRRA GIÀ CONDIZIONATA, DEVE ESSERE EFFETTUATO CON LA SCORTA DI BOLLETTA DI CAUZIONE, DA STACCARE DA APPOSITO BOLLETTARIO, EMESSA DALL'UFFICIO FINANZIARIO PRESSO L'IMPIANTO MITTENTE DIETRO RICHIESTA, CHE DEVE CONTENERE LA DESCRIZIONE DELLA MERCE, CON L'INDICAZIONE DEL VOLUME NOMINALE COMPLESSIVO DELLA PARTITA E DEL SUO GRADO SACCAROMETRICO DICHIARATO.

IL QUANTITATIVO ESTRATTO IN CAUZIONE DEVE ESSERE ANNOTATO, DALL'ESERCENTE L'IMPIANTO MITTENTE, SUL PROPRIO REGISTRO DI MAGAZZINO. ANALOGA PROCEDURA DEVE ESSERE SEGUITA PER LE ESTRAZIONI PER L'ESPORTAZIONE. IL TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO DELLA BIRRA CONDIZIONATA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON LA SCORTA DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2719/92 DELLA COMMISSIONE DELL'11 SETTEMBRE 1992, EMESSO DIRETTAMENTE DAL MITTENTE, CHE PROVVEDE ANCHE IN QUESTO CASO AD EFFETTUARE L'ANNOTAZIONE DEL QUANTITATIVO ESTRATTO SUL PROPRIO REGISTRO DI MAGAZZINO.

2 . IL PRODOTTO CONDIZIONATO PERVENUTO IN CAUZIONE DEVE ESSERE PRESO IN CARICO DELL'ESERCENTE SUL REGISTRO DI MAGAZZINO, AL QUALE DEVE ESSERE ALLEGATA LA BOLLETTA FIGLIA O L'ESEMPLARE N. 2 DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO CHE HA SCORTATO IL PRODOTTO. IL CERTIFICATO DI SCARICO DELLA BOLLETTA DI CAUZIONE, COMPLETATO DALL'ESERCENTE CON L'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA PRESA IN CARICO, DEVE ESSERE DA QUEST'ULTIMO RESTITUITO CON PLICO RACCOMANDATO, ENTRO IL SECONDO GIORNO NON FESTIVO SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEZIONE DEL PRODOTTO, ALL'UFFICIO FINANZIARIO MITTENTE, CHE PROVVEDE A CONTRAPPORLO ALLA MATRICE, SVINCOLANDO IN TAL MODO LA CAUZIONE PRESTATATA. L'ESEMPLARE N. 3 DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO DEVE ESSERE INVECE RESTITUITO DIRETTAMENTE ALL'IMPIANTO SPEDITORE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NON OLTRE I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI AL MESE DI RICEVIMENTO, COMPLETO DELL'ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO MUNITA DEL VISTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO DI FABBRICA, APPOSTO PREVIA CONSTATAZIONE DELL'AVVENUTA PRESA IN CARICO, MENTRE L'ESEMPLARE N. 4, ANCH'ESSO COMPLETATO CON L'ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO, DEVE ESSERE TRASMESSO CON PLICO RACCOMANDATO AL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DI FINANZA, ENTRO IL SECONDO GIORNO NON FESTIVO SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO.

3 . L'UFFICIO TECNICO DI FINANZA COMPETENTE SULL'IMPIANTO DESTINATARIO ANNOTA GLI ESTREMI DEI RICONTRINI DELLE BOLLETTE DI CAUZIONE E QUELLI DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO NELL'APPOSITA DISTINTA ALLEGATA AL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLA BIRRA SOGGETTA AD IMPOSTA ED ATTIVA I RICONTRI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 4. CONTROLLI ANALOGHI SONO EFFETTUATI ANCHE DALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA COMPETENTE SULL'IMPIANTO MITTENTE.

4 . IN CASO DI TRASFERIMENTO DI BIRRA CONDIZIONATA AD ALTRI PAESI COMUNITARI, L'ESEMPLARE N. 3 DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO, RESTITUITO AL MITTENTE MUNITO DELL'ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO, DEVE ESSERE CONTRAPPOSTO ALL'ESEMPLARE N. 1 (MATRICE), RESTANDO ANCH'ESSO A CORREDO DEL REGISTRO DI MAGAZZINO. LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATATA VIENE EFFETTUATA SECONDO LA NORMATIVA GENERALE RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA.

5 . IL TRASFERIMENTO DI PRODOTTO SFUSO AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE, SI EFFETTUA CON MODALITÀ ANALOGHE A QUELLO DELLA BIRRA CONDIZIONATA, CON LA SOLA DIFFERENZA CHE, PER IL PRODOTTO ESTRATTO DA FABBRICHE NAZIONALI E PER QUELLO D'IMPORTAZIONE, SI ASSUME UN

VOLUME CONVENZIONALE IN ETTOLITRI PARI AL PESO IN QUINTALI MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI 0,9915, E CHE LA REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI VIENE EFFETTUATA SUL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI ANZICHÈ SU QUELLO DI MAGAZZINO.

ART. 10. RILAVORAZIONE DI BIRRA NON PIÙ COMMERCIBILE

1 . L'ACCERTAMENTO DELLA BIRRA NON PIÙ COMMERCIBILE INTRODotta IN FABBRICA PER LA RILAVORAZIONE A NORMA DEL COMMA 1 DELL'ART. 5 DELLA LEGGE ED IL PASSAGGIO IN LAVORAZIONE DELLA STESSA DEBBONO ESSERE FATTI RISULTARE DALL'UFFICIO FINANZIARIO DI FABBRICA CON APPOSITO VERBALE, COPIA DEL QUALE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL FABBRICANTE ED ALTRO TRASMESSO ALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA COMPETENTE. PER PASSAGGIO IN LAVORAZIONE SI INTENDE LO SCONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO CON LA RIDUZIONE ALLO STATO SFUSO, NONCHÉ IL SUCCESSIVO INVIO DELLO STESSO ALLA MISCELAZIONE OD AGLI APPARECCHI DI RILAVORAZIONE.

2 . NEL VERBALE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEBBONO ESSERE FATTI RISULTARE LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLE VARIE SPECIE DI PRODOTTO, LA SPECIE ED IL NUMERO DELLE CONFEZIONI O DEI CONTENITORI, IL LORO VOLUME NOMINALE, LA GRADAZIONE DICHIARATA DAL FABBRICANTE NONCHÉ IL NUMERO COMPLESSIVO DI ETTOLITRI-GRADO DELLA PARTITA SOTTOPOSTA A RILAVORAZIONE. TALE ULTIMO QUANTITATIVO DEVE ESSERE RIPORTATO ANCHE SULL'APPOSITO SETTORE DEL REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI, UNITAMENTE AGLI ESTREMI DEL RELATIVO VERBALE.

3 . L'IMPOSTA DA RIACCREDITARE A NORMA DEL COMMA 2 DELL'ART. 5 DELLA LEGGE DEVE ESSERE CALCOLATA SECONDO LA MINORE FRA LE ALIQUOTE UNITARIE VIGENTI NEI SEI MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI, DA APPLICARE AL 97% DEGLI ETTOLITRI-GRADO DELLA PARTITA DA RILAVORARE. IL RIACCREDITO, DISPOSTO CON ATTO FORMALE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA, SARÀ UTILIZZATO COME DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA, ALLEGANDOLO AD UNA DELLE DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 3.

4 . PROCEDURA ANALOGA A QUELLA PREVISTA NEI PRECEDENTI COMMUNI 1 E 2 SI APPLICA IN CASO DI PASSAGGIO ALLA RILAVORAZIONE DI BIRRA GIACENTE, IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, NEL MAGAZZINO DEL PRODOTTO FINITO. LO SCARICO DAL REGISTRO DI MAGAZZINO DEL QUANTITATIVO PASSATO IN LAVORAZIONE VIENE EFFETTUATO SULLA BASE DEL VERBALE DI CUI AL COMMA 1, VISTATO DAL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA.

ART. 11. NORME TRANSITORIE

1 . CHIUNQUE INTENDA CONTINUARE AD ESERCIRE OPIFICI D'IMBOTTIGLIAMENTO ASSIMILATI ALLE FABBRICHE A NORMA DEL COMMA 3 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE DOPO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992 È TENUTO A PRESENTARE AL COMPETENTE UFFICIO TECNICO DI FINANZA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E RICHIESTA DI RILASCIO DI LICENZA DI ESERCIZIO ENTRO IL 31 GENNAIO 1993, E, CONTESTUALMENTE, I PRESCRITTI REGISTRI DA SOTTOPORRE A VIDIMAZIONE. TALE ULTIMA INCOMBENZA COMPETE ANCHE AI FABBRICANTI, CHE DOVRANNO ALTRESÌ INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA GIÀ IN POSSESSO DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA CON UNA PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO DA CUI RISULTI L'AREA DESTINATA A MAGAZZINO DEI PRODOTTI FINITI. LA LICENZA DEVE ESSERE RILASCIATA ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI. A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1993, I SUDDETTI ESERCENTI PROVVEDONO AD EFFETTUARE SU PROPRI STAMPATI LE PRESCRITTE REGISTRAZIONI, DA TRASCRIVERE SUI MODELLI UFFICIALI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA LORO VIDIMAZIONE.

2 . PER IL RIACCREDITO DELL'IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 8 DELLA LEGGE, A FAVORE DEI FABBRICANTI E DEGLI ESERCENTI DI OPIFICI D'IMBOTTIGLIAMENTO AD ESSI ASSIMILATI, SI APPLICA LA PROCEDURA DIRETTAMENTE DESCRITTA NELLA MEDESIMA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA. LE GIACENZE DI BIRRA NON CONDIZIONATA E DI PRODOTTO FINITO DEBONO ESSERE PRESE IN CARICO DALL'ESERCENTE SUI PROPRI REGISTRI UFFICIALI.

3 . NEL PERIODO TRANSITORIO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 8 DELLA LEGGE LA DICHIARAZIONE DI LAVORO CONTINUERÀ AD ESSERE REDATTA SECONDO LE NORME VIGENTI ANTECEDENTEMENTE AL 1 GENNAIO 1993, OMETTENDO PERÒ, NELLA COMPILAZIONE DELLA COLONNA 9 DELLO STAMPATO SERIE D MOD. 6, DI APPORTARE LA DETRAZIONE DEL 10% DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 1972, NONCHÉ DI COMPILARE LA COLONNA 12.

DELLA SUDETTA DETRAZIONE NON TERRANNO CONTO NEMMENO I FUNZIONARI DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA INCARICATI DEGLI ACCERTAMENTI - ANCHE QUESTI SECONDO LE NORME ANTECEDENTI AL 1 GENNAIO 1993 - NELLA COMPILAZIONE DELLA COLONNA 31 DELLO STAMPATO, MENTRE NON DEBONO ESSERE COMPILATE LE COLONNE 34, 35 E 36.

4 . DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO DEBONO ESSERE RIPORTATE DA PARTE DEL FABBRICANTE, SU APPOSITO REGISTRO VIDIMATO DALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA, LE VARIE FASI DI LAVORAZIONE DEI QUANTITATIVI DI MOSTO PROVENIENTI DA OGNI SINGOLA COTTA, FINO ALL'OTTENIMENTO DEL PRODOTTO FINITO, CON L'INDICAZIONE DEI VARI RECIPIENTI DOVE AVVIENE LA FASE DI FERMENTAZIONE, IN MODO DA CONSENTIRE DI STABILIRE LE RESE SIA NEI CONFRONTI DELLE MATERIE PRIME CHE DEL MOSTO.

IL PRESENTE DECRETO SARÀ PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ENTRA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 1993.

ROMA, 11 DICEMBRE 1992

IL MINISTRO: GORIA

Nazionale